

## SENTENZA DELLA CORTE

(Quinta Sezione)

16 gennaio 2003

**nella causa C-422/00 (domanda di pronuncia pregiudiziale del VAT and Duties Tribunal, London): Capespan International plc contro Commissioners of Customs & Excise <sup>(1)</sup>**

**(«Codice doganale comunitario — Prodotti ortofrutticoli — Calcolo del valore in dogana»)**

(2003/C 44/12)

(Lingua processuale: l'inglese)

(Traduzione provvisoria; la traduzione definitiva sarà pubblicata nella «Raccolta della giurisprudenza della Corte»)

Nel procedimento C-422/00, avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, a norma dell'art. 234 CE, dal VAT and Duties Tribunal, London (Regno Unito), nella causa dinanzi ad esso pendente tra Capespan International plc e Commissioners of Customs & Excise, domanda vertente, da un lato, sull'interpretazione degli artt. 28-36 del regolamento (CEE) del Consiglio 12 ottobre 1992, n. 2913, che istituisce un codice doganale comunitario (GU L 302, pag. 1), degli artt. 141-181 bis del regolamento (CEE) della Commissione 2 luglio 1993, n. 2454, che fissa talune disposizioni d'applicazione del regolamento n. 2913/92 (GU L 253, pag. 1), e dell'art. 5 del regolamento (CE) della Commissione 21 dicembre 1994, n. 3223, recante modalità d'applicazione del regime d'importazione degli ortofrutticoli (GU L 337, pag. 66), nonché, dall'altro, sulla validità del regolamento (CE) della Commissione 14 luglio 1998, n. 1498, che modifica il regolamento n. 3223/94 (GU L 198, pag. 4) la Corte (Quinta Sezione), composta dal sig. M. Wathelet (relatore), presidente di sezione, dai sigg. C.W.A. Timmermans, D.A.O. Edward, P. Jann e S. von Bahr, giudici, avvocato generale: signor P. Léger, cancelliere: signora M.-F. Contet, amministratore, ha pronunciato il 16 gennaio 2003 una sentenza il cui dispositivo è del seguente tenore:

- 1) Il valore in dogana dei prodotti ortofrutticoli rientranti nell'ambito di applicazione del regolamento (CE) della Commissione 21 dicembre 1994, n. 3223, recante modalità d'applicazione del regime d'importazione degli ortofrutticoli, deve essere determinato, per il periodo compreso tra il 18 marzo 1997 e il 17 luglio 1998 incluso, secondo i metodi di calcolo del prezzo d'entrata previsti all'art. 5 di tale regolamento.
- 2) L'esame della terza questione non ha posto in luce alcun elemento atto ad inficiare la validità del regolamento (CE) della Commissione 14 luglio 1998, n. 1498, che modifica il regolamento (CE) n. 3223/94.

- 3) L'art. 5 del regolamento n. 3223/94 deve essere interpretato nel senso che un importatore che non sia in grado di dichiarare un valore in dogana definitivo al momento del passaggio in dogana di prodotti ortofrutticoli rientranti nell'ambito di applicazione di detto regolamento può fornire un'indicazione provvisoria di tale valore in conformità all'art. 254 del regolamento (CEE) della Commissione 2 luglio 1993, n. 2454, che fissa talune disposizioni d'applicazione del regolamento (CEE) del Consiglio n. 2913/92, che istituisce un codice doganale comunitario, unicamente qualora il valore di tali prodotti sia determinato utilizzando il metodo previsto all'art. 5, n. 1, lett. b), del regolamento n. 3223/94.

<sup>(1)</sup> GU C 28 del 27.1.2001.

## SENTENZA DELLA CORTE

(Quinta Sezione)

16 gennaio 2003

**nella causa C-205/01: Commissione delle Comunità europee contro Regno dei Paesi Bassi <sup>(1)</sup>**

**(«Inadempimento di uno Stato — Direttiva 86/609/CEE — Protezione degli animali utilizzati a fini sperimentali o ad altri fini scientifici — Trasposizione incompleta»)**

(2003/C 44/13)

(Lingua processuale: l'olandese)

(Traduzione provvisoria; la traduzione definitiva sarà pubblicata nella «Raccolta della giurisprudenza della Corte»)

Nella causa C-205/01, Commissione delle Comunità europee (agente: sig. R. Wainwright, assistito dall'avv. J. Stuyck, avvocato) contro Regno dei Paesi Bassi (agente: sig.ra H.G. Sevenster), avente ad oggetto il ricorso diretto a far dichiarare che, non adottando tutte le misure legislative, regolamentari ed amministrative necessarie a recepire nel diritto nazionale gli artt. 8, n. 2, 11, 18, n. 1, e 22, n. 1, della direttiva del Consiglio 24 novembre 1986, 86/609/CEE, concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri relative alla protezione degli animali utilizzati a fini sperimentali o ad altri fini scientifici (GU L 358, pag. 1), o, in ogni caso, non comunicando dette misure alla Commissione, il Regno dei Paesi Bassi è venuto meno agli obblighi che gli incombono in forza di tale direttiva, la Corte (Quinta Sezione), composta dal sig. C.W.A. Timmermans, presidente della Quarta Sezione, facente funzioni di presidente della Quinta Sezione, dai sigg. D.A.O. Edward, A. La Pergola (relatore), P. Jann e S. von Bahr, giudici, avvocato generale: sig. A. Tizzano, cancelliere: sig. H. von Holstein, cancelliere aggiunto, ha pronunciato il 16 gennaio 2003 una sentenza il cui dispositivo è del seguente tenore:

1) Non adottando tutte le misure necessarie a garantire il corretto recepimento degli artt. 11 e 22, n. 1, della direttiva del Consiglio 24 novembre 1986, 86/609/CEE, concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati Membri relative alla protezione degli animali utilizzati a fini sperimentali o ad altri fini scientifici, il Regno dei Paesi Bassi è venuto meno agli obblighi che gli incombono in forza di tale direttiva.

2) Il Regno dei Paesi Bassi è condannato alle spese.

(<sup>1</sup>) GU C 212 del 28.7.2001.

Il diritto comunitario in materia di pesca osta ad una normativa nazionale, come quella di cui alla causa principale, che vieta, nel corso di un dato periodo, lo sbarco, su una parte del litorale dello Stato membro interessato, di pettini di mare pescati nelle acque territoriali di un altro Stato membro.

(<sup>1</sup>) GU C 245 dell'1.9.2001.

## SENTENZA DELLA CORTE

(Sesta Sezione)

16 gennaio 2003

**nella causa C-265/01 (domanda di pronuncia pregiudiziale del Tribunal de grande instance di Dinan): Annie Pansard e a. (<sup>1</sup>)**

**(«Origine di un prodotto della pesca — Art. 28 CE — Normativa nazionale che vieta periodicamente lo sbarco di determinati prodotti della pesca — Competenza degli Stati membri»)**

(2003/C 44/14)

(Lingua processuale: il francese)

(Traduzione provvisoria; la traduzione definitiva sarà pubblicata nella «Raccolta della giurisprudenza della Corte»)

Nel procedimento C-265/01, avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, a norma dell'art. 234 CE, dal Tribunal de grande instance de Dinan (Francia), nel procedimento penale dinanzi ad esso pendente a carico di Annie Pansard e a., con l'intervento di: Comité Région pêches maritimes, parte civile nella causa principale, domanda vertente sull'interpretazione del regolamento (CEE) del Consiglio 12 ottobre 1992, n. 2913, che istituisce un codice doganale comunitario (GU L 302, pag. 1), e dell'art. 28 CE, la Corte (Sesta Sezione), composta dal sig. J.-P. Puissochet, presidente di sezione, dal sig. C. Gulmann, dalle sig.re F. Macken (relatore) e N. Colneric, e dal sig. J.N. Cunha Rodrigues, giudici, avvocato generale: sig. S. Alber, cancelliere: sig.ra M.-F. Contet, amministratore, ha pronunciato il 16 gennaio 2003 una sentenza il cui dispositivo è del seguente tenore:

## SENTENZA DELLA CORTE

(Sesta Sezione)

16 gennaio 2003

**nella causa C-388/01: Commissione delle Comunità europee contro Repubblica italiana (<sup>1</sup>)**

**(«Inadempimento di uno Stato — Libera prestazione dei servizi — Non discriminazione — Artt. 12 CE e 49 CE — Ingresso ai musei, monumenti, gallerie, scavi di antichità, parchi e giardini monumentali pubblici — Tariffe preferenziali concesse dagli enti locali o decentrati dello Stato»)**

(2003/C 44/15)

(Lingua processuale: l'italiano)

Nella causa C-388/01, Commissione delle Comunità europee (agenti: signora P. Patakia e signor R. Amorosi) contro Repubblica italiana (agente: signor U. Leanza, assistito dal signor M. Fiorilli), avente ad oggetto un ricorso diretto a far constatare che, riservando agevolazioni tariffarie discriminatorie per l'ingresso ai musei, monumenti, gallerie, scavi archeologici, parchi e giardini monumentali pubblici, concesse dagli enti locali o decentrati dello Stato unicamente ai cittadini italiani o alle persone residenti nel territorio dei detti enti locali che gestiscono i beni culturali di cui trattasi di età superiore ai sessanta o ai sessantacinque anni, ed escludendo da tali agevolazioni i turisti cittadini di altri Stati membri o i non residenti che soddisfano le stesse condizioni oggettive di età, la Repubblica italiana è venuta meno agli obblighi che le incombono ai sensi degli artt. 12 CE e 49 CE, la Corte (Sesta Sezione), composta dai sigg. J.-P. Puissochet, presidente di sezione, R. Schintgen e V. Skouris, dalla sig.ra N. Colneric e dal sig. J.N. Cunha Rodrigues (relatore), giudici, avvocato generale: sig.ra C. Stix-Hackl, cancelliere: sig. R. Grass, ha pronunciato il 16 gennaio 2003 una sentenza il cui dispositivo è del seguente tenore: